

Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer

Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare

Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen



Test fide

Regolamento per l'attribuzione della licenza d'esaminatrice/esaminatore per il test fide

27 settembre 2021

Segretariato fide

Haslerstrasse 21

3008 Berna

031 351 12 12

info@fide-info.ch

www.fide-info.ch

Premessa

Su mandato della Segreteria di Stato della migrazione SEM, il Segretariato fide rilascia il passaporto delle lingue. Sul passaporto delle lingue sono indicate le competenze linguistiche orali e scritte comprovate di una persona nelle lingue nazionali svizzere italiano, tedesco, francese e romancio. Le competenze linguistiche possono essere dimostrate in vari modi:

- sostenendo il test fide;
- presentando un certificato riconosciuto;
- richiedendo la verifica di un dossier fide;
- sostenendo uno degli examens da rumantsch.

1 Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina l'attribuzione della licenza a esaminatrici e esaminatori per il test fide presso i centri d'esame accreditati.

2 Strutture e responsabilità

2.1 Il passaporto delle lingue, il sistema fide e di conseguenza il test fide sono di proprietà della Segreteria di Stato della migrazione SEM.

2.2 La Commissione qualità fide è responsabile delle disposizioni normative delle procedure fide nonché della sorveglianza della garanzia della qualità. I membri della Commissione sono nominati dalla SEM. Per la nomina dei membri, la SEM consulta il Gruppo di coordinamento fide, il quale è a sua volta nominato dal Comitato nazionale di pilotaggio della Collaborazione interistituzionale CII.

2.3 La Commissione qualità fide emana le direttive per il test fide, e in questo ambito anche il regolamento per l'attribuzione della licenza a esaminatrici e esaminatori.

2.4 La responsabilità operativa per la formazione di esaminatrici e esaminatori e la decisione sull'attribuzione o non attribuzione della licenza spetta al Segretariato fide.

2.5 La Commissione qualità fide è l'organo di ricorso contro tutte le decisioni del Segretariato fide che riguardano l'attribuzione di licenze a esaminatrici e esaminatori.

3 Iscrizione alla formazione di esaminatrice o esaminatore per il test fide

3.1 Con l'iscrizione alla formazione per esaminatrici e esaminatori per il test fide, le persone interessate devono dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- Dispongono di un alto livello di competenza (minimo livello C1 secondo QCER) nella lingua da verificare.
- Dispongono di una qualificazione di base nella formazione di adulti e nella didattica delle lingue.
- Hanno almeno 3 anni e almeno 600 ore-lezione di esperienza pratica nell'insegnamento della lingua da verificare, con pubblici diversi, di cui anche con persone poco o non scolarizzate. La loro esperienza copre i livelli A1, A2 e B1 del QCER.
- Dispongono di conoscenze fondate dei livelli definiti nel QCER, in particolare dei livelli A1-B2 in relazione alla ricezione, interazione e produzione orale.
- Dispongono di esperienze nella valutazione formale di competenze linguistiche o dell'attestato di modulo «Introduzione alla valutazione di competenze linguistiche» rilasciato dal Segretariato fide.
- Sono titolari dell'attestato di modulo «Insegnamento basato su scenari secondo i principi di fide» o dell'attestato di modulo «Introduzione al sistema fide» rilasciato dal Segretariato fide.

3.2 La decisione sull'ammissione ai seminari di formazione destinati alle esaminatrici e agli esaminatori è di competenza del Segretariato fide.

3.3 In caso di non ammissione ai seminari di formazione, le persone non ammesse ricevono una motivazione per iscritto. Contro la decisione possono inoltrare alla Commissione qualità fide, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, un ricorso motivato per iscritto.

4 Formazione e qualificazione

4.1 Le formazioni destinate alle esaminatrici e agli esaminatori sono organizzate periodicamente dal Segretariato fide e animate da una formatrice accreditata o un formatore accreditato.

4.2 Per ottenere la licenza di esaminatrice o esaminatore fide, oltre alla prova delle competenze da fornire, devono essere soddisfatte le seguenti esigenze:

Formazione variante 1 (13 ore in presenza + almeno 3 ore di studio autogestito)

- Realizzazione dei compiti preparatori secondo le direttive date dalla formatrice o dal formatore
- Partecipazione attiva ad almeno il 90% delle due giornate di insegnamento in presenza

Formazione variante 2 (6,5 ore in presenza + almeno 10 ore di studio autogestito)

- Realizzazione dei compiti preparatori secondo le direttive date dalla formatrice o dal formatore
- Partecipazione attiva alla giornata di formazione in presenza (100%)

4.3 La verifica delle competenze è composta di due parti e si svolge in una data separata dopo la formazione:

- la prima parte della verifica delle competenze valuta la sicurezza con cui sono identificate le caratteristiche specifiche ai livelli A1, A2 e B1 del QCER, in particolare nella produzione e l'interazione orali;
- la seconda parte valuta le capacità pratiche in una simulazione della parte «Parlare» del test fide con un/a potenziale partecipante.

Entrambe le verifiche delle competenze sono valutate da un'esperta o un esperto accreditato/a.

I criteri di valutazione e le regole di superamento sono definiti nel descrittivo del modulo.

4.4 Le verifiche delle competenze 1 e 2 sono valutate con «superato» o «non superato» e il risultato è comunicato dall'esperta valutatrice o dall'esperto valutatore entro 14 giorni dopo la simulazione. Una decisione con la menzione «non superato» è motivata per iscritto.

4.5 Le verifiche delle competenze valutate con «non superato» possono essere ripetute una volta. La ripetizione è a pagamento.

4.6 Se entrambe le verifiche delle competenze sono valutate con «superato»,

dà luogo al rilascio della licenza di esaminatore/trice per il test fide.

Sulla licenza figurano i seguenti dati:

- Signor/Signora
- Nome/i e cognome/i
- Data di nascita
- Date dei seminari di formazione frequentati
- Durata di validità della licenza

- 4.7 Se una o entrambe le verifiche delle competenze non sono superate due volte, non può essere rilasciata alcuna licenza di esaminatrice o esaminatore.
- 4.8 Un ricorso scritto e motivato contro una valutazione della verifica delle competenze 2 «non superato» può essere inoltrato al Segretariato fide entro 30 giorni. L'accettazione del ricorso porta generalmente ad una prima o seconda ripetizione gratuita della valutazione delle competenze 2 con un'altra esperta o un altro esperto. Non è possibile presentare ricorso contro una valutazione «non superato» nel caso della verifica delle competenze 1.

5 Validità della licenza di esaminatrice /esaminatore per il test fide

- 5.1 La licenza di esaminatrice o esaminatore per il test fide è rilasciata dal Segretariato fide ed è valida tre anni a partire dalla verifica delle competenze superata.
- 5.2 Per il rinnovo della licenza, deve essere frequentato un seminario di standardizzazione prima della scadenza della licenza.
- 5.3 La licenza rinnovata è valida tre anni dalla data del seminario di standardizzazione.
- 5.4 Se un'esaminatrice o un esaminatore fide non partecipa per un anno né a uno svolgimento del test fide né a un seminario di standardizzazione, deve frequentare un seminario di standardizzazione prima di riprendere l'attività di esaminatrice o esaminatore fide.
- 5.5 Se il Segretariato fide, in base a riscontri o in occasione delle ispezioni regolari effettuate, ha dubbi sulla competenza delle esaminatrici o degli esaminatori, può ordinare una sospensione della licenza o la partecipazione ad altre misure di formazione.
- 5.6 La licenza d'esaminatrice /esaminatore fide non autorizza il/la titolare a lavorare come esaminatrice o esaminatore nel test fide edu.

- 5.7 I/le titolari di una licenza di esaminatrice /esaminatore per il test fide possono anche conseguire la licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.1 del regolamento sul rilascio della licenza di esaminatrice/esaminatore per il test fide edu e se superano le corrispondenti verifiche delle competenze.

6 Diritti e doveri delle esaminatrici e degli esaminatori

- 6.1 Le esaminatrici e gli esaminatori con licenza fide sono abilitati a svolgere le parti «Parlare» e «Comprendere» e ad essere supervisori nella parte scritta del test fide presso i centri d'esame accreditati.
- 6.2 Le esaminatrici e gli esaminatori sono tenuti a svolgere le parti del test fide in cui sono coinvolti conformemente alle regole.
- 6.3 Le esaminatrici e gli esaminatori non conducono colloqui nell'ambito del test fide con persone con cui mantengono contatti privati o professionali. Non conducono colloqui in particolare con dei/delle loro partecipanti ai corsi attuali o nei sei mesi precedenti.
- 6.4 Le esaminatrici e gli esaminatori sono tenuti al rispetto della segretezza sui dati personali di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento del test fide. Questo dovere di segretezza si estende oltre la validità della licenza.
- 6.5 Le esaminatrici e gli esaminatori sono tenuti a trattare i contenuti delle versioni d'esame di cui vengono a conoscenza come strettamente confidenziali. La trasmissione di informazioni sui compiti che vi sono proposti è vietata.

7 Compiti del Segretariato fide

- 7.1 Il Segretariato fide tiene una lista aggiornata di tutte le esaminatrici e di tutti gli esaminatori titolari di una licenza.
- 7.2 Il Segretariato fide organizza periodicamente dei seminari d'introduzione e di standardizzazione per le esaminatrici e gli esaminatori incaricati del test fide e si assicura che sia disponibile un numero sufficiente di esaminatrici e esaminatori con licenza per tutte le regioni della Svizzera.
- 7.3 Il Segretariato informa le esaminatrici e gli esaminatori sui cambiamenti del regolamento o sulle disposizioni per lo svolgimento del test fide.

8 Risoluzione delle controversie

- 8.1 Contro decisioni del Segretariato fide, in special modo contro una decisione di non attribuzione, sospensione o ritiro della licenza, le esaminatrici e gli esaminatori possono presentare alla Commissione qualità fide,

entro 30 giorni dalla notifica della decisione, un ricorso motivato per iscritto. Il ricorso è gratuito.

- 8.2 In caso di ricorso, la Commissione qualità fide ha il diritto di prendere visione di tutta la documentazione. Può richiedere alla persona ricorrente e al Segretariato fide una presa di posizione.
- 8.3 Le decisioni della Commissione qualità fide sono finali.

9 Validità

- 9.1 Il presente regolamento per l'attribuzione di licenze come esaminatrice o esaminatore per il test fide è stato approvato dalla Commissione qualità fide il 20 settembre 2021 ed entra in vigore il 27 settembre 2021. Sostituisce tutti i regolamenti precedenti.
- 9.2 Le modifiche al presente regolamento sono soggette alla decisione della Commissione qualità fide.